



F O N D A Z I O N E

Cassa di Risparmio di Gorizia

REGOLAMENTO NOMINE

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI INDIRIZZO IL 20.02.2017

INDICE

...

TITOLO I PREMESSA

Art. 1 – Ambito di applicazione

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Principi Generali

TITOLO II – DESIGNAZIONI E NOMINE NEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Art. 4 – Requisiti di professionalità e incompatibilità

Art. 5 – Criteri per le designazioni dei componenti dell’Organo di indirizzo

Art. 6 – Procedura di designazione

Art. 7 – Attività istruttoria

Art. 8 – Procedura di nomina

TITOLO III – NOMINE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 9 – Requisiti di professionalità e incompatibilità

Art. 10 – Procedura di nomina

TITOLO IV – NOMINE NEL COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 11 – Requisiti di professionalità e incompatibilità

Art. 12 – Procedura di nomina

TITOLO V – NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE

Art. 13 – Requisiti di professionalità e incompatibilità

Art. 14 – Procedura di nomina

TITOLO I - PREMESSA

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento, adottato dal Consiglio di Indirizzo ai sensi dell'articolo 6, comma 2 dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, di seguito indicata come "Fondazione", disciplina le procedure per le designazioni e le nomine dei componenti gli Organi della Fondazione, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni approvata il 4 aprile 2012 dall'Assemblea dell'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI) e del Protocollo di intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) in data 22 aprile 2015.

Art. 2 – Definizioni

Al fine del presente regolamento si intendono:

- a) per "designazioni", quelle provenienti dai soggetti di cui all'art. 9, comma 1, lettere da a) a j) dello Statuto della Fondazione, i quali hanno titolo a indicare le terne di nominativi tra cui scegliere i componenti il Consiglio di Indirizzo;
- b) per "nomine",
 - 1) quelle che il Consiglio di Indirizzo in carica uscente ha titolo, ai sensi di Statuto, ad effettuare, tra gli ultimi atti del proprio mandato prima di scadere, nel Consiglio di Indirizzo entrante, oppure in caso di cessazione anticipata per qualsiasi motivo di un singolo consigliere;
 - 2) quelle che il Consiglio di Indirizzo in carica ha titolo, ai sensi di Statuto, ad effettuare nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio dei Sindaci della Fondazione.

Art. 3 – Principi generali

1. Sono Organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Indirizzo;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente della Fondazione;
- d) il Collegio dei Sindaci.

2. I componenti degli Organi della Fondazione devono essere scelti tra cittadini italiani con piena capacità civile e devono possedere requisiti di onorabilità e rigore morale e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro.

3. La Fondazione svolge la propria attività interpretando le esigenze e corrispondendo alle istanze del territorio di riferimento e opera le proprie scelte libere da ingerenze e condizionamenti esterni che ne possano limitare l'autonomia. Il rapporto con gli attori locali, pubblici e privati, è informato da spirito di collaborazione, nel reciproco rispetto delle autonomie e prerogative decisionali.

4. Nel processo di composizione degli Organi la Fondazione adotta le misure idonee a favorire, nel rispetto del principio di efficiente funzionamento, la presenza di personalità in grado di concorrere proficuamente alle attività e finalità dell'Istituzione.

5. Gli Organi della Fondazione, formati nel rispetto dei criteri di rappresentatività, professionalità, ed autorevolezza, operano secondo le competenze a ciascuno attribuite dalle norme di legge in materia e dallo Statuto, al fine di assicurare la corretta distinzione tra funzioni e poteri di indirizzo, di amministrazione e di controllo.

6. I componenti degli Organi, in posizione di parità e in positivo e costruttivo rapporto dialettico, concorrono a formare la libera volontà della Fondazione, in conformità alle disposizioni di legge in materia e dello Statuto. Gli stessi sono tenuti alla piena osservanza dei principi di riservatezza, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione.

7. I componenti degli Organi della Fondazione, possono esercitare nella Fondazione non più di due mandati consecutivi indipendentemente dall'organo interessato.

8. Nella composizione dei propri Organi la Fondazione si attiene al principio dell'adeguata presenza di genere.

TITOLO II – DESIGNAZIONI E NOMINE NEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Art. 4 – Requisiti di professionalità e incompatibilità

1. Come richiesto dall'art. 9, comma 3 dello Statuto, i componenti dell'Organo di Indirizzo devono:
 - a) almeno due terzi dei componenti devono essere residenti, al momento della designazione, da almeno tre anni nel territorio dell'ex provincia di Gorizia;
 - b) essere in possesso dei requisiti di onorabilità e non trovarsi in nessuna delle situazioni impeditive di cui al successivo articolo 21;
 - c) essere in possesso di adeguati titoli culturali e professionali e di comprovate competenze ed esperienze in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione ed avere maturato una concreta esperienza operativa nell'ambito della libera professione, in campo imprenditoriale o accademico ovvero avere espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati.
2. I componenti del Consiglio di Indirizzo devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, di specchiata moralità e di in discussa probità e non devono trovarsi in nessuna delle situazioni previste dall'articolo 21 dello Statuto. In particolare, non possono essere nominati coloro che:
 - a) siano stati dichiarati decaduti dalla carica ai sensi dell'art. 21, comma 11 dello Statuto;
 - b) siano stati condannati al risarcimento di danni alla Fondazione;
 - c) abbiano cause pendenti con la Fondazione;
 - d) ricoprano, abbiano ricoperto nei 12 mesi precedenti o siano candidati a ricoprire funzioni di governo nazionale od europeo o la carica di membro del parlamento nazionale od europeo, o quella di assessore e consigliere regionale;
 - e) ricoprano, abbiano ricoperto nei 12 mesi precedenti o siano candidati a ricoprire la carica di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale;
 - f) ricoprano, abbiano ricoperto nei 12 mesi precedenti o siano candidati a ricoprire la carica di presidente e componente dei consigli dei consorzi fra enti locali presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane, presidente delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, rettore delle università degli studi;
 - g) ricoprano, abbiano ricoperto nei 12 mesi precedenti o siano candidati a ricoprire un ruolo esecutivo o direttivo di partito politico a livello nazionale e, nei territori oggetto di intervento della Fondazione, a livello regionale, provinciale e comunale.

Art. 5 – Criteri per le designazioni dei componenti del Consiglio di Indirizzo

1. In conformità alle previsioni degli articoli 8, comma 2 e art. 9, comma 1.Bis dello Statuto, il Consiglio di Indirizzo deve verificare periodicamente che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della Fondazione.
2. A tale fine, prima dell'avvio della procedura di presentazione delle candidature, il Consiglio di Indirizzo rileva le specifiche competenze settoriali o funzionali ritenute necessarie ad assicurare un assetto delle competenze dell'Organo adeguato alle finalità programmatiche prescelte e alle esigenze gestionali e organizzative della Fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento.
3. Nella formazione delle terne di candidati, i soggetti designanti adottano un criterio che assicuri la presenza di entrambi i generi.
4. La scelta dei componenti nominati dal Consiglio di Indirizzo ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera k) deve avvenire tra personalità di chiara ed indiscussa fama espressione della realtà locale, nel rispetto del principio di trasparenza e con l'applicazione di un criterio selettivo idoneo a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della Fondazione, tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato.

Art. 6 – Procedura di designazione

1. Il Presidente della Fondazione, almeno sei mesi prima della scadenza del Consiglio di Indirizzo ovvero non appena abbia conoscenza della cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un singolo consigliere, richiede ai soggetti di cui all'art. 9, comma 1, lettere da a) a j), a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, le designazioni delle terne di rispettiva competenza.

2. In caso di designazioni congiunte, di cui all'art. 9, comma 1, lettere b), b-bis), h), i) e j), dello Statuto, ciascuno dei soggetti designanti può presentare una propria candidatura per ogni terna di competenza. Il Presidente, trascorso il termine di cui all'art. 9, comma 7 dello Statuto, convoca tempestivamente in assemblea, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i legali rappresentanti degli enti o soggetti – **o chi lo sostituisce a termini di statuto** – cui compete l'indicazione congiunta della terna, per scegliere, tra le candidature pervenute conformi ai requisiti previsti dall'art. 9, commi 3 e 7 dello Statuto, i nominativi da indicare per ciascuna terna. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza degli aventi diritto e risultano designati, per ciascuna terna, i tre candidati che hanno ottenuto più voti. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano di età. In caso di impossibilità di formare la terna per mancanza del quorum dei partecipanti all'assemblea o per difetto del numero o dei requisiti richiesti dei soggetti candidabili presentati, il Presidente procederà, nei successivi dieci giorni, a riconvocare l'assemblea che sarà validamente costituita anche in assenza del quorum.

3. I soggetti cui spetta il compito di designare a norma di Statuto devono indicare alla Fondazione, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, secondo quanto stabilito dall'art. 9, commi 7 e 7.Bis dello Statuto, persone in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente regolamento, corredando la designazione con analitico curriculum vitae del designato e dichiarazione, sottoscritta dallo stesso per accettazione della candidatura, attestante l'effettivo possesso dei richiesti requisiti e l'impegno di cui all'art. 21, comma 9.Bis dello Statuto a non candidarsi, nei 12 mesi successivi alla cessazione della carica, per l'assunzione degli incarichi indicati nel medesimo articolo.

Ciascun candidato non può sottoscrivere per accettazione più di una candidatura, **con la precisazione che la stessa candidatura non può essere condivisa da più soggetti designanti.**

4. Previa attività istruttoria di cui al successivo art. 7 in ordine ai requisiti richiesti dallo Statuto e dal presente regolamento, il Consiglio di Indirizzo in carica provvede, in piena autonomia, a nominare i candidati prescelti nell'ambito delle terne proposte dai soggetti di cui all'art. 9, comma 1, lettere da a) a j) dello Statuto.

5. In caso di inesistenza o insufficienza dei requisiti richiesti, i designanti di cui all'art.9, comma 1, lettere da a) a j) dello Statuto vengono invitati a produrre una nuova designazione nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta motivata dal Presidente della Fondazione.

6. Qualora la stessa persona venga **designata nell'ambito di più terne**, il Presidente della Fondazione chiede al soggetto la cui designazione sia pervenuta successivamente alla prima in ordine temporale di provvedere entro il termine di 30 giorni alla sostituzione del nominativo indicato in più terne.

7. Qualora nella formazione della terna i soggetti di cui all'art. 9, comma 1, lettere da a) a j) dello Statuto **non assicurino la presenza di entrambi i generi**, il soggetto designante interessato viene invitato dal Presidente della Fondazione a formulare una nuova designazione nel termine di 30 giorni dalla richiesta.

8. Qualora gli enti o i soggetti di cui all'art. 9, comma 1, lettere da a) a j) dello Statuto, cui compete l'indicazione non provvedano agli adempimenti richiesti ai commi precedenti secondo le indicazioni e i termini stabiliti, il Presidente dovrà invitare i designanti, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare nuovamente o integrare o regolarizzare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della richiesta, le terne di competenza. Qualora persista l'inadempienza, la designazione è demandata al Prefetto di Gorizia che vi dovrà provvedere seguendo gli stessi criteri cui si sarebbero dovuti attenere gli enti o i soggetti che hanno omesso di effettuare la designazione. Nel caso di inadempienza anche da parte del Prefetto di Gorizia, la relativa nomina resta demandata al Consiglio di Indirizzo in carica che vi dovrà provvedere seguendo gli stessi criteri cui si sarebbero dovuti attenere gli enti o i soggetti che hanno omesso di effettuare la designazione.

Art. 7 – Attività istruttoria

1. La preliminare verifica formale del rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento per le designazioni viene effettuata dal Presidente della Fondazione, coadiuvato dal Segretario Generale.

2. Ove a seguito della predetta verifica emergano irregolarità formali nelle designazioni, il Presidente della Fondazione provvede a richiedere di integrare o regolarizzare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla

data della richiesta, le terne incomplete o irregolari, come sopra previsto all'art. 6, commi 5, 6 e 7.

3. Constatata la correttezza formale delle designazioni e l'assenza di situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità viene predisposta una relazione per le determinazioni del Consiglio di Indirizzo. A tale fine i candidati possono essere invitati a produrre attestazioni, certificazioni o altra documentazione comprovanti il possesso dei requisiti richiesti.

Art. 8 – Procedure di nomina

1. Il Presidente della Fondazione, entro trenta giorni dall'avvenuto completamento delle designazioni e comunque, in caso di rinnovo dell'Organo, **almeno trenta giorni prima della sua scadenza**, convoca il Consiglio di Indirizzo in carica, ponendo all'ordine del giorno la nomina dei nuovi consiglieri.

2. Il Consiglio di Indirizzo in carica al momento della designazione, sulla base della relazione dell'attività istruttoria di cui all'art. 7, procede agli adempimenti per la nomina, previa verifica per ogni candidato, da effettuarsi con votazione a dichiarazione palese, del possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto.

3. Il Consiglio di Indirizzo procede a distinte votazioni avuto riguardo, nell'ordine, alle designazioni provenienti dai soggetti di cui all'art. 9, comma 1, lettere da a) a j) dello Statuto, a quelle relative agli stessi soggetti che gli competono in via sostitutiva e a quelle di cui all'art. 9, comma 1, lettera k) dello Statuto.

4. Con riferimento alle designazioni dei soggetti di cui all'art. 9, comma 1, lettere da a) a j) dello Statuto, salvo diversa deliberazione unanime del Consiglio di Indirizzo, si procede alla votazione a scrutinio segreto su ciascuna terna ritenuta ammissibile secondo l'ordine del medesimo articolo 9, comma 1, da a) a j), come segue:

- a) ciascun consigliere può votare per un solo candidato di ogni terna;
- b) risulta nominato il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti validi espressi dai votanti, esclusi dal computo gli astenuti;
- c) in caso di parità di voti è preferito il candidato di ciascuna terna più anziano d'età.

5. Con riferimento alle designazioni delle personalità da cooptare di cui all'art. 9, comma 1, lettera k) dello Statuto, salvo diversa deliberazione unanime del Consiglio di Indirizzo, si procede come segue:

le candidature, corredate dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 3, debitamente sottoscritte dagli interessati per accettazione della candidatura, devono essere presentate presso la sede della Fondazione da uno o più Consiglieri di Indirizzo in carica almeno cinque giorni prima della riunione del Consiglio di Indirizzo convocata per le designazioni dei soggetti da cooptare;

- a) le candidature presentate, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 4, sono messe ai voti in una unica soluzione;
- b) ciascun consigliere può votare per un solo candidato;
- c) risultano nominati coloro che ottengono il maggior numero di voti;
- d) in caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano d'età.

6. Espletata la nomina, il Presidente della Fondazione invita l'interessato ad esprimere la propria accettazione entro quindici giorni dalla comunicazione della avvenuta nomina, invitandolo a produrre attestazioni, certificazioni o altra documentazione comprovanti il possesso dei requisiti richiesti. La durata del mandato decorre dalla data della costituzione dell'Organo. I componenti del Consiglio di Indirizzo nominati in sostituzione di coloro che vengono a mancare per qualsiasi motivo durano in carica sino alla scadenza del mandato in corso dell'Organo.

7. Completato il procedimento di nomina dei componenti del nuovo Consiglio di Indirizzo, il Presidente della Fondazione in carica convoca senza indugio la prima riunione del nuovo Organo con all'ordine del giorno la sua costituzione.

8. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento del Consiglio di Indirizzo, alle procedure di nomina provvede il Collegio dei Sindaci, secondo quanto stabilito nello Statuto e nel presente Regolamento.

TITOLO III – NOMINE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 9 – Requisiti di professionalità e incompatibilità

1. Alla scadenza del mandato, in relazione a quanto previsto all'articolo 13 dello Statuto, i membri del Consiglio di Amministrazione sono scelti dal Consiglio di Indirizzo sulla base di criteri selettivi-comparativi.

In particolare i candidati devono:

- a) possedere adeguati titoli culturali e professionali;
- b) possedere comprovate competenze ed esperienze in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione;
- c) avere maturato una concreta esperienza operativa complessiva di almeno cinque anni nell'ambito della libera professione, in campo imprenditoriale o accademico ovvero avere espletato funzioni amministrative, direttive o di controllo presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate;
- d) per almeno due terzi risultare residenti in provincia di Gorizia, all'atto della nomina.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità e non devono trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 21 dello Statuto. In particolare, non possono essere nominati coloro che:

- a) siano stati dichiarati decaduti dalla carica ai sensi dell'art. 21, comma 11;
- b) siano stati condannati al risarcimento di danni alla Fondazione;
- c) abbiano cause pendenti con la Fondazione;
- d) ricoprano, abbiano ricoperto nei 12 mesi precedenti o siano candidati a ricoprire funzioni di governo nazionale od europeo o la carica di membro del Parlamento nazionale od europeo, o quella di assessore e consigliere regionale;
- e) ricoprano, abbiano ricoperto nei 12 mesi precedenti o siano candidati a ricoprire la carica di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale;
- f) ricoprano, abbiano ricoperto nei 12 mesi precedenti o siano candidati a ricoprire la carica di presidente e componente dei consigli dei consorzi fra enti locali, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane, presidente delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, rettore delle università degli studi;
- g) ricoprano, abbiano ricoperto nei 12 mesi precedenti o siano candidati a ricoprire un ruolo esecutivo o direttivo di partito politico a livello nazionale e, nei territori oggetto di intervento della Fondazione, a livello regionale, provinciale e comunale.

Art. 10 – Procedure di nomina

1. Alla scadenza del mandato, per la costituzione del nuovo Organo, il Consiglio di Indirizzo, nel corso della stessa seduta di approvazione del bilancio, provvede alla nomina del Presidente e dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione.

2. Per la nomina del Presidente, salvo diversa deliberazione unanime del Consiglio di Indirizzo, si procede come segue:

- a) le candidature, corredate dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dal precedente articolo 9, debitamente sottoscritte dagli interessati per accettazione della candidatura, devono essere presentate da almeno cinque componenti in carica del Consiglio di Indirizzo almeno cinque giorni prima della riunione fissata per le nomine;
- b) le candidature presentate, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dal precedente articolo 9, sono messe ai voti in una unica soluzione come segue:
 - a) ciascun Consigliere può votare per un solo candidato;
 - b) risulta nominato il candidato che ottiene il maggior numero di voti;
 - c) in caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano d'età.

3. Salvo diversa deliberazione unanime del Consiglio di Indirizzo, la nomina dei Consiglieri di Amministrazione avviene con il sistema del voto di lista secondo la seguente procedura:

- a) almeno cinque componenti in carica del Consiglio di Indirizzo possono presentare, almeno cinque giorni prima della riunione fissata per la nomina, una lista di uno o più candidati, contraddistinti da numeri crescenti, in un numero massimo pari a quello dei nominandi, corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dal precedente articolo 9, debitamente sottoscritta dagli interessati per accettazione della candidatura;
- b) ciascun componente può votare per una sola lista;
- c) i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per uno, due, tre, ecc., fino ad un numero pari a quello dei

nominandi;

- d) i quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e vengono disposti in graduatoria decrescente;
- e) risultano nominati coloro che, considerate le liste singolarmente, ottengono i quozienti più elevati;
- f) i voti ottenuti da uno stesso candidato in più liste non possono essere sommati;
- g) in caso di parità del quoziente, è preferito il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano d'età.

4. Il Consiglio di Amministrazione sceglie al suo interno, a maggioranza assoluta dei votanti, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione nominati in sostituzione di coloro che venissero a mancare per qualsiasi motivo durano in carica sino alla scadenza del mandato in corso.

TITOLO IV – NOMINE NEL COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 11 – (Requisiti di professionalità e incompatibilità)

1. Alla scadenza del mandato, in relazione a quanto previsto all'articolo 17 dello Statuto, i componenti del Collegio dei Sindaci sono nominati dal Consiglio di Indirizzo nel corso della stessa seduta di approvazione del bilancio e devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia;
- b) devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e non trovarsi in nessuna delle situazioni impeditive di cui all'art. 21 dello Statuto;
- c) almeno due terzi devono risultare residenti in provincia di Gorizia dall'atto della nomina.

2. I componenti del Collegio dei Sindaci devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, di specchiata moralità e di in discussa probità. In particolare, non possono essere nominati coloro che:

- a) siano stati dichiarati decaduti dalla carica ai sensi dell'art. 21, comma 11;
- b) siano stati condannati al risarcimento di danni alla Fondazione;
- c) abbiano cause pendenti con la Fondazione;
- d) ricoprano, abbiano ricoperto nei 12 mesi precedenti o siano candidati a ricoprire funzioni di governo nazionale od europeo o la carica di membro del parlamento nazionale od europeo o quella di assessore e consigliere regionale;
- e) ricoprano, abbiano ricoperto nei 12 mesi precedenti o siano candidati a ricoprire la carica di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale;
- f) ricoprano, abbiano ricoperto nei 12 mesi precedenti o siano candidati a ricoprire la carica di presidente e componente dei consigli dei consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e istituzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane, presidente delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, rettore delle università degli studi;
- g) ricoprano, abbiano ricoperto nei 12 mesi precedenti o siano candidati a ricoprire un ruolo esecutivo o direttivo di partito politico a livello nazionale e, nei territori oggetto di intervento della Fondazione, a livello regionale, provinciale e comunale.

Art. 12 – Procedure di nomina

1. Salvo diversa deliberazione unanime del Consiglio di Indirizzo, per le nomine si procede come segue:

- a) le candidature, corredate dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dal precedente articolo 11, debitamente sottoscritte dagli interessati per accettazione della candidatura, devono essere presentate da uno o più Consiglieri almeno **cinque giorni** prima della riunione fissata per le nomine;
- b) le candidature presentate, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dal precedente articolo 11, sono messe ai voti in una unica soluzione;

- c) ciascun Consigliere può votare per un solo candidato;
 - d) risultano nominati coloro che ottengono il maggiore numero di voti e, tra questi, assume la carica di Presidente chi ha ricevuto più voti;
 - e) in caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano d'età.
2. I componenti del Collegio dei Sindaci nominati in sostituzione di coloro che venissero a mancare per qualsiasi motivo durano in carica sino alla scadenza del mandato in corso.

TITOLO V – NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE

Art. 13 – Requisiti di professionalità e incompatibilità

1. Il Segretario Generale, che non fa parte degli Organi della Fondazione, deve soddisfare i seguenti requisiti:
- a) deve essere in possesso di un'elevata qualificazione professionale, con specifiche competenze ed esperienze nel campo gestionale ed amministrativo della Fondazione;
 - b) avere maturato una esperienza almeno quinquennale – anche non consecutiva – nell'ambito della libera professione o in posizioni di responsabilità presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate;
 - c) essere in possesso dei requisiti di onorabilità e non trovarsi in nessuna delle situazioni impeditive di cui all'articolo 21 dello Statuto, con eccezione di quella di cui al comma 9, lett. e) per la parte relativa ai dipendenti in servizio della Fondazione.
2. Inoltre non possono assumere incarichi operativi presso la Fondazione, quali Segretario Generale, Dirigente o altro incarico da dipendente, coloro che ricoprono, o abbiano ricoperto nei 24 mesi precedenti la nomina, un mandato in uno degli Organi della Fondazione.

Art. 14 – Procedura di nomina

Come previsto dall'articolo 19 dello Statuto, il Segretario Generale della Fondazione è scelto, previa adeguata informativa al Consiglio di Indirizzo, dal Consiglio di Amministrazione, che determina anche la durata dell'incarico e la misura del compenso, nonché le funzioni che gli vengono delegate oltre a quelle già previste dallo Statuto.

TITOLO VI – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO, DELLE NOMINE E NORMA TRANSITORIA

Art. 15 – Pubblicità del Regolamento e delle nomine

1. Il Regolamento per le nomine è reso pubblico sul sito Internet della Fondazione.
2. I nominativi delle persone nominate negli Organi della Fondazione, corredati dai rispettivi curricula, sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione.

Art. 16 – Norma transitoria

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno di approvazione delle modifiche statutarie da parte dell'Autorità di Vigilanza.
2. Alle situazioni in essere, sorte prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

